



Comune di Trieste

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 27 novembre 2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 23 dicembre 2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28 aprile 2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 6 marzo 2017

Indice

Capo I - Disciplina dell'imposta unica comunale.....	5
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 - Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale.....	5
Capo II - L'imposta municipale propria (IMU).....	5
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta municipale propria.....	5
Articolo 4 - Esclusioni dall'imposta municipale propria.....	6
Articolo 5 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria	7
Articolo 6 - Soggetto attivo dell'imposta municipale propria.....	8
Articolo 7 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria.....	8
Articolo 8 - Base imponibile dell'imposta municipale propria.....	8
Articolo 9 - Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria.....	10
Articolo 10 - Esenzioni dall'imposta municipale propria.....	11
Articolo 11 - Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli (abrogato).	12
Articolo 12 - Detrazioni dell'imposta municipale propria.....	12
Articolo 13 - Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria.....	12
Articolo 14 - Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato.....	14
Articolo 15 - Dichiarazione dell'imposta municipale propria.....	14
Capo III - Il tributo per i servizi indivisibili (TASI).....	15
Articolo 16 - Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili.....	15
Articolo 17 - Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili.....	15
Articolo 18 - Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili.....	15
Articolo 19 - Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili.....	16
Articolo 20 - Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili.....	16
Articolo 21 - Esenzioni del tributo per i servizi indivisibili.....	17
Articolo 22 - Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili.....	17
Articolo 23 - Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili.....	18

Capo IV - La tassa sui rifiuti (TARI)	19
Articolo 24 - Natura della tassa sui rifiuti.....	19
Articolo 25 - Presupposto della tassa sui rifiuti.....	19
Articolo 26 - Decorrenza dell'obbligazione della tassa sui rifiuti.....	20
Articolo 27 - Soggetto attivo della tassa sui rifiuti.....	21
Articolo 28 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti.....	21
Articolo 29 - Base imponibile della tassa sui rifiuti.....	21
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti.....	24
Articolo 31 - Istituti scolastici statali.....	26
Articolo 32 - Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche.....	26
Articolo 33 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche della tassa sui rifiuti.....	27
Articolo 34 - Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche.....	28
Articolo 35 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio	28
Articolo 36 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso.....	29
Articolo 36bis - Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche.....	29
Articolo 36ter - Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio aerobico individuale da parte delle utenze agricole e vivaistiche.....	29
Articolo 36quater - Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche.....	30
Articolo 37 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	30
Articolo 38 - Premialità della tassa sui rifiuti.....	30
Articolo 39 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per utenze domestiche.....	31
Articolo 40 - Agevolazione della tassa sui rifiuti per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati.....	31
Articolo 41 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni della tassa sui rifiuti.....	31
Articolo 42 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.....	31
Articolo 43 - Tributo provinciale.....	32
Articolo 44 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti.....	33
Articolo 45 - Versamento della tassa sui rifiuti.....	34
Capo V - Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale	35
Articolo 46 - Scadenza del versamento.....	35
Articolo 47 - Arrotondamento.....	35

Articolo 48 - Importi minimi.....	35
Articolo 49 - Compensazione.....	36
Articolo 50 - Funzionario responsabile.....	36
Articolo 51 - Poteri istruttori.....	37
Articolo 52 - Accertamenti.....	37
Articolo 53 - Sanzioni ed interessi.....	37
Articolo 54 - Riscossione coattiva.....	38
Articolo 55 - Rimborsi.....	38
Articolo 55bis - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento.....	39
Articolo 56 - Contenzioso tributario.....	39
Articolo 57 - Disposizioni finali.....	39
<i>ALLEGATO 1) - Classificazione dei locali e delle aree.....</i>	<i>40</i>

Capo I

La disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)

Articolo I

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Trieste nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte.

Capo II

L'imposta municipale propria (IMU)

Articolo 3

Presupposto dell'imposta municipale propria

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 4

Esclusioni dall'imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.
2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si considera abitazione principale l'immobile di proprietà anche parziale del coniuge residente temporaneamente all'estero per motivi di lavoro ed iscritto all'AIRE, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente il nucleo familiare composto dall'altro coniuge e dagli eventuali figli conviventi e che costituiva abitazione principale dell'intero nucleo familiare prima del trasferimento all'estero.

5. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

7. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

8. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La competenza per l'effettuazione della comunicazione dell'attribuzione della natura di area edificabile prevista dall'articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n.289 è attribuita all'Ufficio del Comune preposto alla redazione

dello strumento urbanistico generale ovvero di una sua variante. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente, l' Ufficio competente all'adozione del Piano Urbanistico Comunale provvede a comunicare, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte dei contribuenti, a tutti i proprietari dei terreni interessati l'attribuzione della natura di area edificabile.

9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

10. L'Ufficio comunale di cui al comma 8, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

11. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

12. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 6

Soggetto attivo dell'imposta municipale propria

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.

Articolo 7

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 8

Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti in catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, è ridotta al 75 per cento.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente.

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 9

Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto della normativa regionale in materia, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 10

Esenzioni dall'imposta municipale propria

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività

di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. In ogni caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 11

Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli

1. Abrogato

Articolo 12

Detrazioni dell'imposta municipale propria

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Articolo 13

Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso,

applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 8, le aliquote come stabilite all'articolo 9.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

9. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

10. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

Articolo 14

Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 15

Dichiarazione dell'imposta municipale propria

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

8. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.

Capo III

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Articolo 16

Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini TASI le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate godono del medesimo regime tributario.

2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 20 del presente regolamento.

Articolo 17

Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 18

Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili

1. Il soggetto passivo del tributo è il possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'art. 16 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari ciascuno di una autonoma obbligazione tributaria.

3. In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. L'occupante versa il tributo nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo relativo all'immobile occupato; la restante parte è corrisposta dal proprietario o titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal primo periodo del presente comma.

5. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore del fabbricato e dell'area edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

7. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Articolo 19

Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Articolo 20

Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52, del D.Lgs. 446/1997, entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione e tenuto conto della normativa regionale in materia, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità con i servizi indivisibili ed i costi relativi individuati. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine e pubblicata nei termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dall'art. 1 comma 688 legge 27.12.2013, n.147, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, o di mancata pubblicazione entro i termini di cui al comma precedente si applicano le aliquote adottate per l'anno precedente.

Articolo 21

Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- a) i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 22

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su modello ministeriale secondo le modalità prevista per la dichiarazione IMU.

2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o dei detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. In sede di prima presentazione della dichiarazione TASI di cui al comma 1, si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibile.

5. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 23

Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune per le abitazioni principali e le loro pertinenze deve, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare avvisi di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente nonché delle evidenze desunte dall'Amministrazione dall'accesso a banche dati detenute per fini istituzionali. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso non esime il contribuente da ogni responsabilità derivante dal mancato assolvimento degli obblighi impositivi.

3. Il tributo è dovuto annualmente e deve essere versato per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

3bis. Limitatamente all'anno di imposta 2014 il versamento della prima rata di acconto TASI è effettuato entro il 16 ottobre, il versamento della rata a saldo dovrà avvenire entro il 16 dicembre.

4. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 3 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti.

6. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Capo IV

La tassa sui rifiuti (TARI)

Articolo 24

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni in merito alla tariffa con natura corrispettiva previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 25

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli contenuti nel vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste.

2. Si intendono per:

LOCALI, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

AREE SCOPERTE, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;

UTENZE DOMESTICHE, le superfici adibite a civili abitazioni e le relative pertinenze;

UTENZE NON DOMESTICHE, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e le relative pertinenze.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici. La condizione di assenza di utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici deve essere dichiarata dal soggetto passivo nei termini previsti dall'articolo 44, comma 1, del presente regolamento.

4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti, di impianti, di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive condizioni di non utilizzabilità, non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente, a titolo di esempio:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (ad esempio: palestre, campi gioco, piscine); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree adibite in via esclusiva all'accesso, al transito e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
- h) i fienili;
- i) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, accatastati in coerente categoria E7, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 26

Decorrenza dell'obbligazione della tassa sui rifiuti

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio occupazione, detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa, debitamente comprovata.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

3. Fermi restando i commi 1 e 2, ed in assenza di documentazione probante, ai fini della decorrenza della cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso, si considera la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Resta fermo il potere di verifica dell'ufficio.

Articolo 27

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 28

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali od aree scoperte di cui all'articolo 25 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 29

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero pari od inferiore a mezzo metro quadrato.

2. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 1 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra indicati. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte e iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E e per le aree scoperte operative, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile, arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero pari od inferiore a mezzo metro quadrato.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.

Sono esclusi dalla predetta superficie:

- a) i locali con altezza inferiore a 1,8 metri;
- b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- d) i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si considerano comunque non assimilabili i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle superfici di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le aree di produzione dei sottoprodotti di origine animale quali, ad esempio, i laboratori di macelleria;
- b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di

degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

c) le sale di produzione delle aziende industriali;

d) le superfici adibite all'allevamento degli animali;

e) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili nonché i depositi agricoli di tali tipologie di materiali naturali.

9. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi sia una obiettiva difficoltà a definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti riduzioni percentuali:

Categorie D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158	Riduzione della superficie
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%

10. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. Dall'anno 2016, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi sia una obiettiva difficoltà a definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le seguenti riduzioni percentuali:

Categorie D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158	Riduzione della superficie
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10%
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 7 - Alberghi con ristorante 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 22 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub 23 - Mense, birrerie, amburgherie 24 - Bar, caffè, pasticceria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%

12. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 203, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario e dalla relazione illustrativa, pervenuti dall'affidatario della gestione dei rifiuti almeno tre mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

6. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

7. I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'Allegato 1) del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività, riportate nell'Allegato 1) del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base di quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa e conseguente potenzialità a produrre rifiuti.

10. Per ciascuna categoria è determinata una sotto categoria da applicarsi alle aree scoperte operative delle singole attività. Per le sotto categorie di cui al periodo precedente la tassa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è determinata nella misura del 50 per cento.

In deroga al periodo precedente, per le seguenti categorie:

22 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub;

23 - Mense, birrerie, amburgherie;

è determinata una sotto categoria da applicarsi alle aree scoperte operative delle singole attività. Per le sotto categorie di cui al periodo precedente la tassa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è determinata nella misura del 35 per cento.

11. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'Allegato 1) del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa. In mancanza la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

12. Se all'interno di un'utenza domestica è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, come desunta dalla dichiarazione del contribuente.

12 bis. Se parte di un utenza domestica è destinata ad attività di “bed and breakfast”, alla superficie destinata al pernottamento si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche corrispondente al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività.

12 ter. Se un'utenza domestica è locata a fini turistici si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche corrispondente al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività con riduzione della parte fissa e di quella variabile in misura pari al 30 per cento.

13. Alle pertinenze delle utenze domestiche, quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili non si applica la parte variabile della tariffa.

14. Qualora l'occupante o il detentore di locali adibiti a cantine, autorimesse, depositi o simili è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali si considerano utenze non domestiche.

Articolo 31

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 32

Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla base imponibile di cui all'articolo 29 del presente regolamento, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ad ogni modo la parte fissa è determinata in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera del Consiglio Comunale che approva le tariffe dell'anno di riferimento.

Articolo 33

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche della tassa sui rifiuti

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione del contribuente. Per la determinazione del numero degli occupanti si considerano in aggiunta anche eventuali soggetti, anagraficamente residenti o meno, che dimorano abitualmente nel locale per i quali il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

3. Per le utenze domestiche, diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero degli occupanti o detentori, comprovato da idonea documentazione. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero degli occupanti o detentori intervenuti nel corso dell'anno solare.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la tariffa è determinata, salvo successiva prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante nell'anno precedente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da idonea documentazione.

5. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante nell'anno precedente.

6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano altresì alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili.

7. Per le unità abitative e relative pertinenze di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi in precedenza anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in convivenze quali Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti sanitari, caserme, carceri, ecc. e non locate, il numero di occupanti è fissato in base al numero medio di componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, arrotondato per eccesso e risultante nell'anno precedente, salvo prova contraria, da fornire entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta di pagamento della tassa.

Articolo 34

Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza. Se il Comune non è ancora organizzato, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 35

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta senza alcuna riduzione nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa, la raccolta dei rifiuti si considera effettuata per i locali e le aree che non distano più di 300 metri dal più vicino bottino della raccolta indifferenziata.

3. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

4. Per i locali e le aree in cui la raccolta non si considera effettuata ai sensi dei commi precedenti, la tassa è dovuta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del 40 per cento della tariffa.

5. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa che per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni descritte.

Articolo 36

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 30 per cento nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
- c) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale;
- d) locali diversi da abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione quale, ad esempio, licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) non sono cumulabili se riferite allo stesso oggetto di tassazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d), debitamente comprovate, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza di cui all'articolo 44 del presente Regolamento.

Articolo 36bis

Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche

1. Alle abitazioni che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione della parte fissa e di quella variabile del 20 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione entro la scadenza di cui all'articolo 44 del presente Regolamento di apposita dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e di idonea documentazione a comprova dell'acquisto o del possesso di apposito compostatore.

2. Il Comune di Trieste, anche tramite il soggetto gestore delle entrate, potrà procedere alla verifica dello svolgimento dell'attività del compostaggio in modo continuativo.

Articolo 36 ter

Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio aerobico individuale da parte delle utenze agricole e vivaistiche

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione della parte fissa e di quella variabile del 20 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione entro la scadenza di cui all'articolo 44 del presente Regolamento di apposita dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio non domestico in

modo continuativo e di idonea documentazione a comprova dell'acquisto o del possesso di apposito compostatore.

2. Il Comune di Trieste, anche tramite il soggetto gestore delle entrate, potrà procedere alla verifica dello svolgimento dell'attività del compostaggio in modo continuativo.

Articolo 36 quater

Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono annualmente i quantitativi di eccedenze alimentari sotto indicati ad associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici ai fini della distribuzione ai soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune concede le seguenti riduzioni calcolandole sulla parte variabile della tariffa dovuta per l'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate:

- a) per le utenze non domestiche che cedono un quantitativo annuo compreso tra 5 e 10 quintali: riduzione del 6%;
- b) per le utenze non domestiche che cedono un quantitativo annuo superiore a 10 quintali e fino a 20 quintali: riduzione dell' 8%;
- c) per le utenze non domestiche che cedono un quantitativo annuo superiore a 20 quintali riduzione del 10%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse a condizione che il contribuente presenti entro la scadenza di cui all'articolo 44 del presente Regolamento apposita istanza dimostrando l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari ad associazioni di cui al comma 1 del presente articolo e l'attestazione da parte del contribuente e dell'associazione dei relativi quantitativi.

3. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.

Articolo 37

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. La tariffa unitaria per le utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta di un quinto dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata registrata nell'ultimo biennio rispetto all'anno di riferimento.

Articolo 38

Premialità della tassa sui rifiuti

1. Nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, l'organo esecutivo può definire, al di fuori della gestione

della tassa sui rifiuti, progetti di premialità nei confronti degli utenti:

- con riguardo ai comportamenti più virtuosi in ordine al conferimento dei rifiuti;
- con l'obiettivo di incentivare le attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo di locali commerciali sfitti da almeno 3 anni;
- con l'obiettivo di sostenere i cittadini che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale.

Articolo 39

Riduzioni della tassa sui rifiuti per utenze domestiche

1. L'organo esecutivo può definire l'applicazione di riduzioni fino al 20 per cento nella parte fissa e nella parte variabile a favore delle utenze domestiche nelle quali vi è una persona portatrice di handicap grave.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano solo se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. A tal fine, l'organo esecutivo provvede a definire puntualmente i criteri e le modalità per concedere dette riduzioni.

Articolo 40

Agevolazione della tassa sui rifiuti per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati

1. La parte variabile della tariffa è ridotta in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, la potenzialità di produzione dei rifiuti assimilati si calcola applicando alla superficie imponibile i coefficienti "Kd" di cui alla tabella 4a) del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 41

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, la tassa non può comunque essere inferiore al 40 per cento della tariffa comprensiva sia della parte fissa che della parte variabile.

Articolo 42

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono,

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 43

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.

4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune, al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 44

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta e accompagnata da idonea documentazione a comprova, deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dei contribuenti. La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e del numero di interno, ove esistente.

2. La dichiarazione deve contenere:

per le utenze domestiche,

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e della residenza delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza;
- gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e del numero di interno, ove esistente, la superficie calpestabile degli immobili da assoggettare al tributo;
- la destinazione d'uso dei locali;
- la data d'inizio dell'occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione.

per le utenze non domestiche,

- la denominazione della ditta o ragione sociale della società e lo scopo istituzionale o sociale;
- la sede principale, legale ed effettiva, il codice fiscale e la partita IVA;
- le generalità del soggetto denunciante, con l'indicazione della qualifica;
- le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero civico e il numero di interno se esistente, la superficie calpestabile degli immobili da assoggettare al tributo;
- la data d'inizio dell'occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione.

3. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 8 e 9. In caso di variazioni, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

5. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

6. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 30, commi 11 e 12 del presente regolamento.

7. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero e le generalità dei componenti di tutti i nuclei familiari che

occupano o detengono l'unità immobiliare.

8. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

9. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per i locali o le aree già accertate o dichiarate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; anche in assenza del predetto invito, resta fermo l'obbligo di dichiarazione a carico del contribuente.

Articolo 45

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata esclusivamente al Comune.

2. Il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità del pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento, previa richiesta spedita al contribuente dal soggetto incaricato, è dovuto:

- a) a titolo di acconto, in 3 rate di pari importo con scadenza rispettivamente il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'intero importo in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- b) a titolo di saldo, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio dell'anno successivo contestualmente al pagamento della prima rata dello stesso, ove dovuta.

4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per l'anno 2014, il versamento, previa richiesta spedita al contribuente dal soggetto incaricato, è dovuto:

- a) a titolo di acconto, in 2 rate di pari importo con scadenza rispettivamente 30 novembre 2014 e 28 febbraio 2015, con possibilità di versare l'intero importo in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- b) a titolo di saldo, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2015 contestualmente al pagamento della prima rata dello stesso, ove dovuta.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2015, il versamento, previa richiesta spedita al contribuente dal soggetto incaricato, è dovuto:

- a) a titolo di acconto, in 3 rate di pari importo con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2015, il 30 settembre 2015 ed il 30 novembre 2015, con possibilità di versare l'intero importo in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- b) a titolo di saldo, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2016 contestualmente al pagamento della prima rata dello stesso, ove dovuta.

6. In sede di determinazione del saldo vanno considerate le variazioni intervenute per l'anno di riferimento.

7. Nel caso di omesso o parziale versamento, entro le scadenze previste nella richiesta di cui ai precedenti commi 3, 4, e 5 il soggetto incaricato provvede a notificare al contribuente una intimazione di pagamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre dell'anno successivo alle scadenze di cui alla lettera a) del comma 3, alla lettera a) del comma 4 e alla lettera a) del comma 5. Decorsi 60 giorni dalla scadenza dell'intimazione di pagamento di cui al periodo precedente, il soggetto incaricato attiva le procedure di cui agli articoli 52, 53 e 54 del presente regolamento.

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale

Articolo 46

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 47

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 48

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria o a seguito di versamento in autoliquidazione, non è dovuto qualora l'importo annuo da versare da un singolo soggetto passivo è inferiore od uguale ad euro 5,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori od uguali ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta ed a un singolo soggetto passivo, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, anche non consecutiva, degli obblighi tributari.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi

oneri, non si dispongono i rimborsi il cui importo annuo per singolo soggetto passivo comprensivo di interessi, sia inferiore o uguale ad euro 5,00.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alle singole componenti dell'imposta unica comunale.

Articolo 49 Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento di ogni singola componente del tributo, può detrarre dalla quota dovuta relativa alla medesima componente eventuali eccedenze di versamento degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, al funzionario responsabile del tributo individuato dal soggetto gestore delle entrate di cui all'articolo 44 del Regolamento generale delle entrate entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- le generalità ed il codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata, con le medesime modalità, in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa per gli importi iscritti nelle procedure di riscossione coattiva.

Articolo 50 Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale, il Comune, per le attività ad esso affidate, designa il funzionario responsabile per ogni componente dell'Imposta Unica comunale, anche per specifiche fattispecie o per specifiche soggettività passive, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.

2. Il soggetto gestore, per le attività ad esso affidate, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, ivi inclusa la riscossione coattiva degli importi non pagati ed i rimborsi effettuati, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle funzioni attribuite afferenti a tale attività.

Articolo 51

Poteri istruttori

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 52

Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 53

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'Imposta Unica comunale, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 51, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni tributarie ed amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale ovvero gli altri interessi stabiliti dalla normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 54

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 52 e 53 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente a cura del soggetto incaricato della riscossione, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 55

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 55bis

Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 56

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 57

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e nell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché nelle leggi e nei regolamenti vigenti compatibili con il presente.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO I) - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Classificazione delle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi:

Numero categoria	Attività con omogenea produzione di rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi, ippodromo
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, agriturismi senza ristorante, residence, case vacanze, affittacamere
9	Case di cura e di riposo, collegi, caserme, casa circondariale, collettività, case dello studente, altre convivenze
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Numero categoria	Attività con omogenea produzione di rifiuti
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da gioco